



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2023
(OR. en)

10738/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0235(NLE)**

**FRONT 208
COWEB 89
MIGR 216**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 397 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 397 final.

All.: COM(2023) 397 final

Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 397 final

2023/0235 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Uno dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia") è cooperare con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ("regolamento") "anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi"¹. Nello specifico l'Agenzia, quale parte della guardia di frontiera e costiera europea, deve garantire la gestione europea integrata delle frontiere², di cui una componente è costituita dalla cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi di origine e/o di transito della migrazione irregolare³. L'Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel regolamento⁴ e può effettuare interventi relativi alla gestione europea integrata delle frontiere nel territorio di un paese terzo previo accordo del paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. L'accordo sullo status dovrebbe essere elaborato sulla base del modello redatto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento. La Commissione ha adottato tale modello il 21 dicembre 2021⁵.

La Repubblica d'Albania si trova sulla rotta migratoria dei Balcani occidentali, che evidenzia un considerevole flusso di migrazione irregolare verso l'Unione europea sia via terra sia attraverso il Mare Adriatico. Nel 2022 l'Agenzia ha registrato più di 144 000 attraversamenti, e tentativi di attraversamenti, irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea lungo la rotta dei Balcani occidentali. I migranti irregolari sono presi di mira dalla criminalità organizzata dedita al traffico di esseri umani e sono esposti a un forte rischio di violazioni dei diritti umani. I numeri elevati di arrivi irregolari e di domande di asilo mettono altresì sotto notevole pressione alcuni Stati membri dell'Unione europea, rendendo necessaria un'azione comune e coordinata a livello di Unione.

L'Albania è stata il primo paese a concludere un accordo sullo status con l'Unione europea. L'accordo, basato sul precedente regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2016/1624⁶), è stato firmato nell'ottobre 2018 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019⁷.

¹ Articolo 10, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

² Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

³ Articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2019/1896.

⁴ Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

⁵ Comunicazione COM(2021) 829 - Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del

Le operazioni congiunte condotte in virtù dell'accordo sullo status sono limitate alle frontiere terrestri tra Albania e Unione europea e ad alcuni tratti del Mare Adriatico. In questo contesto limitato, Frontex ha avviato due operazioni congiunte in Albania: *Albania Land* alla frontiera terrestre con la Grecia (avviata il 22 maggio 2019) e *Albania Sea* alla frontiera marittima albanese (avviata il 24 marzo 2021). Attualmente circa 150 agenti di Frontex partecipano a queste operazioni congiunte, che hanno permesso di migliorare il controllo di frontiera limitando la migrazione irregolare e contrastando la criminalità transfrontaliera.

Il 18 novembre 2022, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1896 che ha esteso l'ambito di applicazione degli accordi sullo status, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Albania, il Montenegro, la Serbia e la Bosnia-Erzegovina per un accordo sulle attività operative che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sarebbe stata chiamata a svolgere in quei paesi sulla base del nuovo regolamento. Il 30 novembre 2022 la Commissione ha indetto una prima riunione con i quattro paesi summenzionati in cui sono state esposte le principali novità del modello di accordo sullo status. La Commissione europea, a nome dell'Unione europea, e la Repubblica d'Albania si sono riunite ufficialmente per negoziare l'accordo il 22 e 23 febbraio 2023 a Tirana. La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sia accettabile per l'Unione.

La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce la base giuridica per la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania.

Situazione dei paesi associati Schengen

La presente proposta si basa sull'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'Unione non ha tuttavia il potere di concludere con la Repubblica d'Albania un accordo sullo status che vincoli la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Per far sì che le guardie di frontiera e altro personale pertinente inviato dai suddetti paesi nella Repubblica d'Albania possano avvalersi dello stesso status previsto dal futuro accordo sullo status, è opportuno che dichiarazioni comuni accluse all'accordo indichino come auspicabile la conclusione di accordi analoghi tra la Repubblica d'Albania e ciascuno di detti paesi associati.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁷ GU L 46 del 18.2.2019, pag. 3.

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il rafforzamento dei controlli nel territorio della Repubblica d'Albania avrà un impatto positivo sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e delle frontiere della stessa Repubblica d'Albania. La conclusione di un accordo sullo status rientrerebbe tra gli obiettivi e le priorità di cooperazione più ampi stabiliti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania⁹.

La conclusione di un accordo sullo status potrebbe inoltre sostenere le iniziative e gli impegni più ampi assunti dall'Unione europea per sviluppare ulteriormente la cooperazione e le capacità¹⁰ al fine di contribuire alla gestione della risposta alle situazioni di crisi e alla promozione della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza tra l'Unione e la Repubblica d'Albania.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

La competenza dell'Unione europea riguardo alla conclusione di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, che recita: "In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato [...] un accordo sullo status [...]".

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede che "l'Unione conclud[a] con il paese terzo interessato [...] un accordo sullo status". L'accordo da firmare e concludere con la Repubblica d'Albania rientra quindi nella competenza esclusiva dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, il proposto accordo sullo status si basa sul modello di accordo adottato dalla Commissione nel dicembre 2021¹¹, tenuto conto delle precedenti disposizioni dell'accordo sullo status vigente con la Repubblica d'Albania¹².

- **Sussidiarietà e proporzionalità**

Necessità di un approccio comune

L'accordo sullo status consentirà il dispiegamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica d'Albania da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, utilizzando tutte le possibilità offerte dal regolamento (UE) 2019/1896. Senza tale strumento, per sviluppare e attuare la gestione europea integrata delle frontiere e sostenere la Repubblica d'Albania nella gestione del gran numero di migranti che cercano di transitare nel suo territorio, al di là del limitatissimo ambito d'applicazione geografica dell'attuale accordo sullo status concluso dall'Unione con il paese, è possibile ricorrere

⁹ GUL 108 del 29.4.2010, pag. 3.

¹⁰ Ad esempio formazione, conoscenza situazionale, attrezzature, capacità di reazione, impiego del personale, ecc.

¹¹ Comunicazione COM(2021) 829.

¹² [EUR-Lex - 22019A0218\(01\) - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eur-lex.do?uri=CELEX:2019A0218(01)-IT)

unicamente a dispiegamenti bilaterali da parte degli Stati membri. È quindi necessario un approccio comune per una migliore gestione delle frontiere della Repubblica d'Albania.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti. Per negoziare l'accordo sullo status non è necessaria alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

In linea con il considerando 88 del regolamento (UE) 2019/1896, la Commissione valuterà la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contemplati dall'accordo sullo status nella Repubblica d'Albania e ne informerà il Parlamento europeo.

L'accordo previsto conterrà misure pratiche riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali e garantirà la piena osservanza di tali diritti durante le attività organizzate sulla base dell'accordo. Per monitorare e assicurare il rispetto dei suddetti diritti in tutte le attività organizzate sulla base dell'accordo, quest'ultimo prevede un meccanismo di denuncia indipendente ed efficace conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/1896.

- **Protezione dei dati**

Il Garante europeo della protezione dei dati sarà consultato in merito alle disposizioni dell'accordo sullo status relative ai trasferimenti di dati qualora esse differiscano in misura sostanziale dal modello di accordo sullo status.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. L'effettivo dispiegamento di squadre di guardie di frontiera sulla base di un piano operativo comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia. Eventuali operazioni future nel quadro di un accordo sullo status saranno finanziate mediante le risorse proprie dell'Agenzia come previsto nel ciclo di bilancio annuale dell'Unione.

Il contributo dell'Unione all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rientra già nel bilancio dell'Unione, come indicato nelle conclusioni del Consiglio relative all'accordo sul quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹³,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2023/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania ("accordo") è stato firmato da [...] il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall'Unione con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca¹⁶, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

¹⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹⁶ Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 299).

protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania ("accordo") è approvato a nome dell'Unione¹⁷.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica alla Repubblica d'Albania prevista all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione¹⁸.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁷ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L ... del ..., pag.

¹⁸ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.